

mobiliars pendenti, uno se ne era a carico della Cooperativa "Domus Noa" e dei suoi soci Mauri Giovanni e Ferriani Emilia, i quali mai avevano voluto riconoscere gli effetti della transazione come sopra intervenuta colla Cooperativa stessa, la quale li aveva addebitati delle rispettive quote di mutuo di L. 21663 e di L. 47621, 29. In grado di appello il magistrato ebbe a dichiarare di non riconoscere l'esistenza di un titolo esecutivo che desse facoltà al creditore, stante di procedere alla esecuzione forzata, e di non poter ammettere nella cifra domandata il credito per il quale era stato intimato il pignore immobiliare.

L'Avv. Loro invitato ad esprimere il proprio parere sulla sentenza di appello, pur riconoscendo che prestava il fianco ad un ricorso in cassazione con probabilità di vittoria per il ricorrente, tuttavia ha espresso l'avviso essere conveniente rinunciare, e incominciare ex novo il giudizio di merito, il quale importerebbe un tempo inferiore a quello necessario per ottenere una sentenza di cassazione, con la